



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali,

VISTO l'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, col quale sono state conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

VISTA la legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni vengono gestite dai comuni capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione, utilizzando le risorse umane e finanziarie ad essi assegnate col D.P.C.M. 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001, n. 31;

PRESO ATTO che la legge 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le suddette risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;

VISTA la L.R. n. 40/2001 con la quale è stata approvata una modifica alla L.R. n. 14/1999 con cui, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio stesso;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 376 del 28/3/2002 con la quale è stato affidato all'INPS in via transitoria, per la durata di un anno, l'esercizio delle funzioni in argomento ed è stato approvato il relativo schema di convenzione;

RICHIAMATA la convenzione successivamente stipulata con Reg. Cron. N. 1351 del 18/4/2002, con la quale si disciplinava il suddetto affidamento delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo per la durata di un anno a decorrere dal 15/4/2002 e fino al 14/4/2003

RILEVATO che la suddetta deliberazione n. 376/2002 stabiliva inoltre che il Comune di Roma avrebbe continuato a gestire direttamente, e anche con proprio personale aggiunto, le funzioni limitatamente alla definizione delle pratiche arretrate proprie e degli altri comuni della provincia di Roma e che, per tale motivo, veniva destinata allo stesso Comune.



tramite l'INPS, parte del fondo di Euro 516.456,90 di cui all'art. 3, comma 3°, della L.R. n. 40/2001, assegnato all'INPS stesso;

DATO ATTO che con successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra la Regione l'INPS ed i cinque Comuni capoluogo di provincia, si concordava che questi ultimi avrebbero collaborato con l'INPS per la definizione delle pratiche arretrate, ad essi pervenute fino alla data del 14/4/2002, continuando ad utilizzare per tali incombenze, presso le proprie sedi, il personale ad essi trasferito col richiamato D.P.C.M. 22/12/2000;

RILEVATO che la gestione delle funzioni conseguente ai suddetti atti è risultata complessivamente positiva, come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell'ufficio, contenente i riferimenti numerici e qualitativi del servizio reso, i quali dimostrano che l'impianto gestionale delineato ha posto le basi per un ottimale esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile, consentendo di ridurre i tempi di evasione delle nuove pratiche di concessione e nello stesso tempo di affrontare la definizione delle numerose pratiche giacenti, con particolare riferimento alla situazione relativa ai comuni della provincia di Roma.

RITENUTO pertanto opportuno, anche alla luce dei soddisfacenti risultati raggiunti, rinnovare per un anno l'affidamento all'INPS dell'attività concessoria in materia di invalidità civile cecità e sordomutismo, e di prevedere che il comune di Roma continui a collaborare con detto Istituto, come da quest'ultimo richiesto, per la definizione delle pratiche giacenti alla data del 14/4/2002, relative alla provincia di Roma, allo scopo di pervenire entro la scadenza della nuova convenzione all'azzeramento di ogni arretrato;

ATTESO che il Comune di Roma ha confermato la propria disponibilità a continuare la collaborazione operativa con l'INPS per le suddette finalità, chiedendo alla Regione l'assegnazione di risorse finanziarie non inferiori a 260.000,00 euro, a fronte dell'onere economico derivante dall'utilizzo di unità lavorative a proprio carico per le funzioni da svolgere;

STABILITO che, nei casi in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 22/12/2000 la dotazione di personale statale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, mediante ricorso a contratti di lavoro interinale, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello Stato, ed a destinarle all'INPS per il periodo di durata della convenzione;

RICHIAMATO, a tale scopo, l'art. 8, comma 3, del D.P.C.M. 22/12/2000 il quale stabilisce che, dopo la data del 31/12/2001, la regione provvede direttamente alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse umane stabilite con lo stesso D.P.C.M.;

RITENUTO opportuno modificare parzialmente l'attribuzione delle risorse umane, relativamente alle funzioni in materia di invalidità civile, riportate nel D.P.C.M. 22/12/2000 e di stabilire, pertanto, che le risorse statali compensative relative alle 18 unità di personale non effettivamente trasferite ai comuni capoluogo di provincia vengano assegnate ed erogate direttamente alla Regione Lazio la quale provvederà ad integrare il personale mancante ed a metterlo a disposizione dell'INPS per l'esercizio delle funzioni concessorie dei trattamenti economici per invalidità civile, cecità e sordomutismo per la durata della convenzione da stipulare, e cioè per il periodo dal 15 aprile 2003 al 14 aprile 2004;

VISTO che la L.R. n. 40/2001 all'art. 3, comma 3, prevede di destinare una quota del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nel limite di Euro 516.456,90, al miglioramento del servizio inerente all'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile;

RICORDATO che in relazione al precedente affidamento, in attuazione della D.G.R n. 376/2002 è stata utilizzata la somma di 516.456,90, disponibile nel bilancio regionale 2002, destinandola in parte all'INPS, per un importo di Euro 284.051,29, per le attività connesse all'avvio ed al miglioramento del servizio, e assegnando la residua quota di Euro 232.405,60 al comune di Roma, tramite l'INPS, per le attività dirette all'azzeramento dell'arretrato svolte dal Comune anche con proprio personale, in aggiunta a quello trasferito dallo Stato, utilizzato alle dipendenze funzionali dell'INPS, sulla base di apposito progetto elaborato dall'Istituto;

RITENUTO che per la prosecuzione del servizio per un secondo anno si possa riservare, in analogia a quanto avvenuto per il primo anno, una somma di euro 438.988,36, quale quota parte del Fondo per l'attuazione del piano socio - assistenziale regionale per l'anno 2003 da destinare all'INPS per le stesse finalità, di miglioramento del servizio nel suo complesso e di azzeramento dell'arretrato.

STABILITO che in merito alla suddetta richiesta del Comune di Roma si provvederà in sede di riparto del Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale disponibile sul bilancio 2003.

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si richiamano:

Di rinnovare all'INPS l'affidamento in via transitoria, per la durata di un anno, con possibilità di ulteriore rinnovo, dell'esercizio complessivo delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 3 della L.R. n. 40/2001, in prosecuzione dell'incarico conferito con D.G.R n. 376 del 28/3/2002 e con Convenzione Reg. Cron. n. 1351 del 18/4/2002;

Di approvare lo schema di convenzione regolante i termini dell'accordo da sottoscrivere con l'INPS che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

Di stabilire che, nei casi in cui i comuni capoluogo di provincia non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 22/12/2000 la dotazione di personale assegnato dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, la Regione provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti, mediante ricorso a contratti di lavoro interinale, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello Stato, ed a destinarle all'INPS per il periodo di durata della convenzione ( dal 15 aprile 2003 al 14 aprile 2004);

Di avvalersi, a tale scopo, delle disposizioni dell'art. 8, comma 3, del D.P.C.M. 22/12/2000, e di modificare parzialmente l'attribuzione delle risorse umane riportate nello stesso D.P.C.M., relativamente alle funzioni in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, e di stabilire, pertanto, che le risorse statali compensative relative alle 18 unità di personale non effettivamente

trasferite ai comuni capoluogo di provincia vengano assegnate ed erogate direttamente alla Regione Lazio, a partire dal 15 aprile 2003;

Di riservare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 40/2001, la somma di Euro 438.988,36 quale quota del Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale (Capitolo H41504) per l'anno 2003 destinandola all'INPS per le attività connesse alla prosecuzione ed al miglioramento del servizio, come indicato nello schema di convenzione da stipulare, con particolare riferimento alle necessarie attività volte all'azzeramento dell'arretrato;

Di stabilire che in relazione alle attività di collaborazione che saranno assicurate dal Comune di Roma si provvederà ad assegnare allo stesso, in occasione del riparto del Fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale (Capitolo H41504) relativo al bilancio 2003, l'ammontare di risorse finanziarie di cui in premessa;

Di dare atto che la suddetta convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione;

Di incaricare il Direttore della Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona di dare attuazione a quanto stabilito nella presente deliberazione e nella conseguente convenzione.

Il PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
Il SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



11 4 APR. 2003

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' CONCESSORIA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' E SORDOMUTISMO. RINNOVO.**

L'anno duemilatre il giorno ..... del mese di aprile in Roma,

**TRA**

La Regione Lazio, codice fiscale n. 80143490581, domiciliata agli effetti del presente atto presso la propria sede, in Via Cristoforo Colombo n. 212, Roma, nella persona del suo Presidente Francesco Storace, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

**E**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale n. 80078750587, domiciliato agli effetti del presente atto presso la propria Direzione Regionale in Roma, Via Giosuè Borsi n. 11, 00197 Roma, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore Regionale Salvatore Scura, a ciò espressamente autorizzato dalla deliberazione del C.A. n. 81 del 6/3/2001.

**PREMESSO CHE**



- Ai sensi dell'art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono conferite alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili;
- In base al medesimo articolo 130 a decorrere dal 3 settembre 1998, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è stata trasferita ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l' INPS;
- Con le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM del 26 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, è previsto l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni di concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, già conferite ai sensi dell'art. 130 del citato decreto legislativo n. 112/98 e vengono individuate le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire;
- In data 6 dicembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, tra l'altro, l'accordo quadro tra Regioni e INPS, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 2001;
- Con legge regionale n. 14/1999, art. 151 comma 1 lettera h, sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2169 del 24/10/2000 si è stabilito di destinare ai comuni capoluogo di provincia le risorse statali da trasferire per l'esercizio della funzioni in materia di invalidità civile;

*Handwritten signature and date: 1/3*

- Con deliberazione della Giunta Regionale 30/1/2001 n. 136 si è stabilito che, nelle more della definizione degli A.T.O. previsti dall'art. 10 della L.R. n. 14/1999, le suddette funzioni vengono gestite da ogni comune capoluogo anche per conto degli altri comuni della corrispondente provincia, previa delega da conferirsi con apposita convenzione;
- Col DPCM 22/12/2000, pubblicato sulla G.U. il 21/2/2001, riguardante il trasferimento delle risorse destinate alla gestione delle funzioni in materia di invalidità civile, sono state assegnate ai comuni capoluogo di provincia complessivamente n. 47 unità di personale e lire 351.033.893, corrispondenti ad euro 181.293,87;
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall' INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto, destinando allo stesso, per il periodo di durata dell'esercizio della potestà concessiva, le risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112/1998;
- Con L.R. n. 40/2001 è stata approvata una modifica alla L.R. n. 14/1999 con la quale, fra l'altro, si stabilisce che, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, lettera h), la Regione stipula un apposito accordo con l'INPS per l'esercizio in via transitoria delle funzioni in materia di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388/2000, impegnando anche l'Istituto ad assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti ed a promuovere tutte le iniziative necessarie per il miglioramento del servizio stesso;
- E' stato individuato nell' INPS, già investito della erogazione dei trattamenti economici, l'Ente in grado di garantire la gestione unitaria delle attività di istruttoria, liquidazione, decretazione ed erogazione delle provvidenze in quanto decentrato capillarmente sul territorio e dotato di idoneo apparato organizzativo adeguatamente informatizzato;
- Ferma restando la competenza delle ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, l'intero processo di gestione delle funzioni viene affidato all' INPS e svolto con proprie procedure informatiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dall'Istituto medesimo;
- L'INPS con propria deliberazione n. 81 del 6/3/2001 ha approvato uno schema di convenzione tipo col quale si stabiliscono i termini dell'accordo;
- Con Convenzione Reg. Cron. n. 1351 del 18/4/2002, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 28/3/2002, è stato affidato all'INPS in via transitoria e per la durata di un anno a decorrere dal 15/4/2002, l'esercizio dell'attività concessoria delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. ....del..... si è stabilito di rinnovare l'affidamento per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del principale affidamento;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate



*Handwritten signature*

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Art. 1

#### *Oggetto della Convenzione*

La presente Convenzione disciplina l'affidamento all'INPS, in via transitoria e per la durata di un anno, in aggiunta al precedente affidamento di cui alla convenzione Reg. Cron n. 1351 del 18/4/2002, delle attività afferenti la concessione o la revoca delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo, e le relative modalità di attuazione.

### Art. 2

#### *Definizione delle competenze*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'INPS eserciterà le funzioni di concessione delle provvidenze di invalidità civile, cecità e sordomutismo e curerà l'esecuzione dell'intero iter amministrativo, garantendo condizioni di massima trasparenza e agilità procedurale, anche mediante una modulistica concordata con le competenti strutture sanitarie delle ASL.

Le strutture sanitarie provvederanno ad allegare la modulistica di riferimento al verbale di accettazione da inoltrare alla sede INPS di propria competenza, che rilascerà apposita ricevuta di ricevimento.


L'Istituto dovrà, altresì, assicurare un servizio che tenga conto delle necessità degli utenti, promuovendo le iniziative più opportune per il miglioramento del servizio stesso.

Allo scopo di assicurare anche il corretto svolgimento di azioni di monitoraggio e coordinamento sarà individuato un referente in rappresentanza di ciascuna Amministrazione interessata al processo.

A tal fine sarà costituito un apposito gruppo di lavoro interfunzionale composto da un rappresentante per ogni ASL, dal referente regionale dell'INPS e dal referente della Regione, per verificare il puntuale andamento delle operazioni di cui al punto precedente.

Le Commissioni sanitarie presso le ASL, nel caso in cui accertino la sussistenza del requisito sanitario per invalidità civile, cecità e sordomutismo nelle percentuali previste dalla legge per il diritto ad un trattamento economico, trasmetteranno, ove possibile anche in via telematica, dopo le previste verifiche a cura delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro, il verbale della visita medica, e la relativa modulistica, alla sede INPS competente per Comune di residenza dell'interessato, al quale ultimo verrà al contempo indirizzata copia del verbale medesimo.

La trasmissione dei dati personali afferenti il beneficiario avverrà sulla base di tracciati - record Concordati tra Regione, ASL e INPS nel rispetto della normativa prevista dalla legge n. 675/96.





I verbali di revisione medica delle competenti Commissioni sanitarie presso il Ministero del Tesoro che comporteranno modifiche o revoche di trattamenti economici in corso saranno inviati, ove possibile in via telematica, alla struttura dell'INPS territorialmente competente,

Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere concordata con l'Istituto e comunicata alla Regione.

### Art. 3

#### *Attività svolta dall'INPS*

L'INPS eserciterà le funzioni di cui al precedente art. 2 per la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo accolte sanitarimente.

L'attività svolta dall'INPS riguarderà anche la trattazione amministrativa delle revoche dei trattamenti in corso

Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento di concessione o di revoca firmato dal responsabile di processo della competente struttura INPS.

### Art. 4

#### *Controlli amministrativi*

Ferma restando la competenza del Ministero del Tesoro per gli interventi di verifica contemplati dalla normativa in materia, l'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici (requisiti reddituali, di frequenza scolastica, stato di ricovero in strutture pubbliche, svolgimento di attività lavorativa, ecc.) ed attua, in accordo con la Regione verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tal fine.

Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti, l'INPS predisponde un provvedimento di revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento curandone la tempestiva trasmissione all'interessato.

### Art. 5

#### *Assegnazione delle risorse umane e finanziarie*

Considerato che con con Deliberazione del C.di A. dell'INPS n. 81 del 6/3/2001 è stato stabilito che all'Istituto venga corrisposto un compenso pari ad Euro 19,63 per ogni pratica. per tutte le attività



di cui alla presente Convenzione la Regione destinerà all'INPS, per il periodo dell'esercizio delle funzioni, le risorse umane (per un totale di 47 unità) e finanziarie (per un totale di Euro 181.293,87) derivanti dai provvedimenti attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, come riportate nella apposita tabella allegata al D.P.C.M. 22/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 21/2/2001.

A tal fine i comuni capoluogo di provincia assegneranno all'INPS, mediante formali accordi, per la durata della presente convenzione, le unità di personale effettivamente transitate e le risorse finanziarie ricevute per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di invalidità civile.

La Regione, nel caso in cui i comuni capoluogo non abbiano ricevuto nel numero complessivo previsto dal D.P.C.M. 22/12/2000 la dotazione di personale assegnata dallo stesso e non abbiano provveduto ad assumere la parte residua, provvederà ad integrare direttamente le unità di personale mancanti mediante ricorso a contratti di lavoro interinale, il cui costo viene coperto con le corrispondenti risorse compensative dello Stato e a destinarlo all'INPS per il periodo di durata della convenzione e secondo modalità stabilite con apposito protocollo d'intesa INPS - Regione.

La Regione si impegna, inoltre, a destinare all'INPS le risorse finanziarie di cui al 3° comma dell'art. 3 della L.R. n. 40 del 20/12/2001, per le finalità previste da detta disposizione, nella misura indicata nella D.G.R n..... del.....

#### Art. 6

##### *Abbattimento delle giacenze*

Le funzioni esercitate dall'INPS riguarderanno anche la definizione delle pratiche di concessioni dei trattamenti di invalidità civile, cecità e sordomutismo giacenti, provenienti dalle ASL e dai comuni capoluogo di provincia, relativi a periodi anteriori alla data del 15 aprile 2002 ed ancora in attesa dei provvedimenti di liquidazione e pagamento.

La Regione e l'INPS, in considerazione della particolare situazione esistente nella provincia di Roma, che presenta ancora un notevole numero di pratiche giacenti, si avvarranno della collaborazione del Comune di Roma, con le modalità che saranno stabilite in un apposito protocollo d'intesa da sottoscrivere fra le parti.

#### Art. 7

##### *Legittimazione passiva*

Per la trattazione del contenzioso giudiziale, con costituzione in giudizio di un legale dell'Avvocatura dell'INPS, la Regione corrisponderà all'Istituto un compenso pari a quanto previsto a titolo di competenze e onorari, nella misura minima prevista dalle tariffe forensi, tutte le volte in cui il giudizio non si concluda con la liquidazione giudiziale delle stesse in favore dell'Amministrazione resistente, fermo quanto stabilito nel precedente art. 5.



## Art. 8

### *Ambito di applicazione e verifica*

La presente convenzione vincola tutte le strutture territoriali INPS ubicate nella Regione Lazio ad attuare quanto convenuto nel presente atto.

Alla data del 15/10/2003 si provvederà ad una verifica della stessa riservandosi la facoltà di eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle eventuali determinazioni raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni e INPS.

## Art.9

### *Decorrenza e durata della convenzione*

La presente Convenzione decorre dal 15/4/2003, ha la durata di dodici mesi e potrà essere rinnovata.

La presente Convenzione ha comunque validità fino all'emanazione di eventuali accordi o disposizioni legislative difformi dal contenuto della stessa.

## Art. 10

### *Norme transitorie*

Fermo restando quanto stabilito all'art. 5 e in attesa delle indicazioni che verranno adottate in sede di Conferenza Stato - Regioni, entro 15 giorni dalla decorrenza di questa convenzione dovranno essere formalizzati gli adempimenti previsti dall'art 3, comma 2, della L.R. n. 40/2001 e dall' art. 6 della presente.

IL DIRETTORE REGIONALE  
I.N.P.S. PER IL LAZIO  
Salvatore Scura

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE LAZIO  
Francesco Storace

